

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCATTO

a cura di Maria Luisa Seveso
/ direttrice PATRONATO ACLI Varese
patronatovarese@aclivarese.it

Il Decreto Legislativo 4/2019 - che ha introdotto fra l'altro "quota 100" e reddito di cittadinanza - ha previsto, in via sperimentale per il triennio 2019/2021, una nuova facoltà di riscatto per periodi non coperti da contribuzione e non sottoposti ad alcun obbligo contributivo. Inoltre, per i soggetti con un'età inferiore ai 45 anni di età prevede una modalità più favorevole di determinazione dell'onere di riscatto in relazione a corsi di studio universitario che si collochino in periodi valutabili con il metodo di calcolo contributivo.

La materia sarà sicuramente oggetto di modifiche in sede di conversione in legge del decreto sopra citato, ma vista circolare Inps già pubblicata, forniamo una prima lettura delle disposizioni impartite dell'Istituto.

QUALI PERIODI POSSO RISCATTARE?

La facoltà di riscatto di questi periodi di studio è riconosciuta agli iscritti delle diverse Gestioni Inps, compresa la Gestione Separata, purché privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione in qualsiasi gestione.

L'iscrizione si realizza con la presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda.

Il riscatto è esercitabile per un periodo massimo di 5 anni, anche non continuativi.

Qualora l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali tra quelli ammessi a riscatto, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempre che risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge.

Sono riscattabili infine soltanto i periodi non soggetti a un obbligo contributivo. Questa facoltà di riscatto non può essere esercitata quindi per la copertura di omissioni contributive. Per queste si dovrà continuare a utilizzare la costituzione di rendita vitalizia ai sensi delle precedenti disposizioni di legge.

L'anzianità contributiva riconosciuta a seguito del riscatto di periodi non coperti da contribuzione è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA? QUANTO PAGO?

La domanda può essere presentata non solo dal diretto interessato o da suoi superstiti, ma anche dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado, previo consenso dell'interessato.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.

L'onere è determinato con il sistema di calcolo "a percentuale", tipico del sistema contributivo, applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento, prevista nella gestione a carico della quale è richiesto il riscatto, alla retribuzione media degli ultimi 12 mesi. >>



« Il Decreto Legislativo 4/2019 prevede una modalità più favorevole di determinazione dell'onere di riscatto in relazione a corsi di studio universitario che si collochino in periodi valutabili con il metodo di calcolo contributivo. »

POSSO PORTARE IN DETRAZIONE IL RISCATTO?

L'onere di riscatto è detraibile dall'Irpef nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Il versamento può essere effettuato anche in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna d'importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi. Un emendamento approvato dal Senato potrebbe estendere la rateizzazione dell'onere a 10 anni.

GLI UNDER 45 PAGANO MENO?

La norma ha introdotto anche una diversa e più favorevole modalità di calcolo dell'onere di riscatto, nel caso in cui la domanda riguardi periodi di studi universitari che si collochino nel sistema di calcolo contributivo, e la medesima sia azionata da soggetto avente un'età inferiore ai 45 anni.

Nello specifico, in alternativa alla modalità ordinaria che prevede il pagamento di un onere parametrato alla retribuzione media riferita all'ultimo anno di lavoro, viene data al soggetto la possibilità di scegliere una quantificazione che prenda invece a base di calcolo il minimale retributivo previsto per la Gestione speciale dei Commercianti (€ 15.878,00, per l'anno 2019). Con conseguente possibile minore onerosità dell'operazione.

La norma è indirizzata ai lavoratori di età inferiore a 45 anni ma, in base agli ultimi emendamenti approvati dalle Commissioni riunite della Camera, sembrerebbe che tale riferimento anagrafico sia stato eliminato. Qualora ciò fosse confermato, la facoltà potrà essere esercitata a prescindere dall'età anagrafica del richiedente.

La nuova disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 29 gennaio 2019. La domanda di riscatto va presentata in via telematica, entro il termine del 31/12/2021, ovvero la data di scadenza del periodo sperimentale.

Nel momento in cui andiamo in stampa apprendiamo che il Senato ha dato il via libera al provvedimento di conversione che quindi è definitivamente legge dello Stato. Ci riserviamo di approfondire il testo normativo, ma possiamo affermare da subito che è stato abolito - come prevedevamo - il tetto d'età per il riscatto di laurea. Le agevolazioni di cui abbiamo parlato scattano per tutti, non solo per gli under 45.

Il Patronato ACLI è a disposizione nelle proprie Sedi per ogni informazione. •

IL DIRITTO ALLO STUDIO NEL LAVORO DOMESTICO

Sono molti i casi di studenti-lavoratori nell'ambito del settore domestico, come colf e baby-sitter, persone che decidono di completare il loro ciclo di studi impegnandosi parallelamente nel lavoro. Per loro il **diritto allo studio è sancito e tutelato dal contratto collettivo del lavoro domestico**.

Il datore di lavoro non può ostacolare questo principio e le ore di permesso richieste vanno concordate tra le parti, compatibilmente con le esigenze della famiglia presso cui si presta servizio. Vediamo come.

Caso 1: la lavoratrice chiede ore di permesso per frequentare scuole dell'obbligo o corsi professionali. Il datore di lavoro non deve retribuire i permessi richiesti. In accordo tra le parti queste ore potranno essere recuperate successivamente.

Caso 2: la lavoratrice ha bisogno dei permessi per sostenere un esame che coincide con il suo orario di lavoro. Il datore di lavoro deve retribuire le ore richieste.

Caso 3: la lavoratrice si iscrive ad un corso di formazione professionale per collaboratori familiari o assistenti domiciliari. Il datore di lavoro può concedere e retribuire fino a 40 ore nell'arco dell'anno. Questa circostanza, però, viene riconosciuta ai soli contratti a tempo pieno, indeterminato ed in essere da almeno 12 mesi. Stessa cosa vale se le ore di permesso sono necessarie per la partecipazione a corsi di formazione finalizzati al rinnovo del titolo di soggiorno.

La lavoratrice, per poter usufruire di questo diritto, deve presentare al datore di lavoro la documentazione attestante la frequenza. In ogni caso le ore di permesso non possono essere cumulate negli anni.